



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n.83333/RU

CONVENZIONE

Tra

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con sede in Via Mario Carucci 71 – 00143

Roma, C.F. 97210890584 – P.I. 06409601009, email

dogane.pas.acquisti@agenziadogane.it e posta elettronica certificata

dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it, rappresentata dal Dott.

Fabio Giuseppe Cisaria, Funzionario delegato dell'Ufficio Acquisti,

e

Studiare Sviluppo Srl, società a totale partecipazione pubblica da parte del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Via Flaminia 888 – 00191

Roma, P.I. 07444831007 e posta elettronica certificata studiaresviluppo@pec.it

rappresentata dal Dott. Alberto Gambescia amministratore unico, *OMISSIS*.....;

*** **

L'anno duemilasedici il giorno 03 agosto, in Roma, Via Mario Carucci 71, presso

l'Ufficio Acquisti della Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e

Sicurezza sul Lavoro dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

*** **

Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture*”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

Visto l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto, tra l'altro,

l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia

delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità

dell'Agenzia delle Dogane, deliberato dal Comitato direttivo nella seduta del 1°

dicembre 2014;

Visto il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle

Dogane;

Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, per la parte ancora

applicabile, approvato con deliberazione n. 256 dal Comitato di Gestione nella seduta

del 1° dicembre 2014;

Tenuto conto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riottenuto dalla

Commissione europea la prosecuzione e l'ampliamento di un programma nei Balcani

(Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Kosovo e Serbia) finalizzato alla

facilitazione del commercio e al contrasto delle attività illecite, denominato *SEED*

Maintenance and development, per una durata di 24 mesi;

Considerato che tale programma europeo esige, analogamente ad altri programmi

internazionali, il rispetto di specifiche modalità di gestione finanziaria e di

rendicontazione contabile dettate dai competenti Servizi della Commissione europea;

Considerato che con nota prot. n. 14255/RI, la competente Direzione Centrale

Relazioni Internazionali ha evidenziato che "...all'interno della Direzione non sono

disponibili professionalità con conoscenze adeguate ad assicurare nell'immediato le

predette attività di gestione amministrativa e rendicontazione contabile, e che una

tale professionalizzazione risulterebbe antieconomica in ragione dell'occasionalità

delle attività in discorso, si chiede di procedere all'individuazione di un soggetto

esterno che possa fornire immediato supporto per garantire il successo complessivo

dell'intero programma SEED.”;

Tenuto conto che in passato, per la gestione amministrativa e la rendicontazione contabile dei progetti internazionali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha usufruito dei servizi della Società Studiare Sviluppo Srl, inizialmente come partner e successivamente nell'ambito di una collaborazione più ampia fornita dalla medesima Società fino allo scorso mese di gennaio 2016;

Tenuto inoltre conto che con nota prot.n.14255/RI, la più volte citata Direzione Centrale Relazioni Internazionali nel precisare che “...*l'intendimento della Commissione è di concludere la negoziazione per l'assegnazione diretta entro questo mese e dei vigenti obblighi contrattuali che prevedono per l'Agenzia la finalizzazione della reportistica contabile...*”, chiede di voler procedere con la massima urgenza all'individuazione di un soggetto esterno che possa fornire immediato supporto a partire dal mese di luglio 2016;

Considerato che la sopra citata Società Studiare Sviluppo Srl, a totale partecipazione pubblica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, persegue finalità di interesse generale, non aventi carattere commerciale o industriale e svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo e di cooperazione internazionale;

Tenuto altresì conto che la predetta Società è abilitata ad operare esclusivamente quale *ente in house* dell'amministrazione centrale, così come da visura camerale della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Roma e da Statuto istitutivo;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato pubblicato sulla G.U. serie gen. n. 227 del 30 settembre 2015 che

include le Agenzie fiscali all'interno delle amministrazioni centrali;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri già si avvale, attraverso appositi strumenti convenzionali, del supporto della società *in house* Studiare Sviluppo Srl, in virtù delle competenze tecniche da questa acquisite;

Tenuto conto che, a seguito di indagine di mercato, l'offerta economica di €25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) al netto dell'IVA, della Società Studiare Sviluppo è risultata, sotto l'aspetto economico, la più conveniente;

Considerato pertanto non conveniente sia in termini di ottimale impiego delle risorse pubbliche che di qualità del servizio, ricorrere al mercato per l'acquisizione del servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del programma europeo *Seed Maintenance and development* e alla rendicontazione semestrale da presentare agli organi comunitari;

Ritenuto necessario, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, procedere mediante affidamento diretto, in quanto non è disponibile una specifica professionalità interna da formare con adeguate conoscenze per le attività di gestione amministrativa e rendicontazione contabile e, comunque, risulterebbe non economicamente vantaggiosa per l'Agenzia in ragione dell'occasionalità delle attività in argomento;

Considerato che è opportuno a tali fini avvalersi dei servizi della Società Studiare Sviluppo quale "organismo di diritto pubblico" ai sensi della direttiva 92/50/CE che ha già positivamente svolto in precedenza, analoghe attività per le strutture dell'Agenzia;

Preso atto dell'offerta economica prodotta dalla Società Studiare Sviluppo Srl in data 27 giugno 2016, assunta al protocollo con n.75393/RU, che risulta essere di

€25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) al netto dell'IVA, per un periodo compreso tra luglio 2016 e agosto 2018;

Tenuto conto che trattasi di un unico servizio e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

Considerato che la spesa in argomento trova copertura nel conto di budget "Altri oneri di gestione" FD05400050 di cui si assicura copertura.

Tutto quanto sopra e considerato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa anche se non materialmente allegati; le parti dichiarano di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente Convenzione è stipulata per il servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del programma europeo *Seed Maintenance and Development* e alla rendicontazione semestrale da presentare agli organi comunitari per un periodo compreso tra luglio 2016 e agosto 2018 con la Società Studiare Sviluppo Srl, al prezzo € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) al netto dell'IVA;

Studiare Sviluppo srl si impegna ad eseguire la prestazione in conformità delle condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE e FACOLTA' DI RISOLUZIONE

La presente convenzione avrà validità di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 31 luglio 2016 e con scadenza 01 agosto 2018;

ART.4 ESATTA CONOSCENZA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE

Studiare Sviluppo Srl, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara

espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione ogni atto e documento inerente la prestazione oggetto del presente contratto, e di essersi resa conto esattamente del servizio da effettuare, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio in argomento avrà un costo di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) Iva esclusa e verrà fatturato con cadenza semestrale previo rilascio di regolare esecuzione da parte della competente Direzione Centrale Relazioni Internazionali.

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

Codice univoco ufficio: EHD13P

Il numero di contratto (Protocollo) –

Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 7 della norma suddetta essa dichiara che il conto dedicato è il seguente:

OMISSISLa Società si impegna a comunicare all’Agenzia entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 7 FACOLTA’ DI RISOLUZIONE

L’Agenzia si riserva il diritto insindacabile di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone comunicazione alla Società mediante PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.

In caso di risoluzione anticipata sarà corrisposto alla Società solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività realizzate sino alla data di comunicazione del recesso. Le somme eventualmente anticipate alla Società in eccedenza rispetto ai costi sostenuti e rendicontati all’atto della chiusura della convenzione dovranno tornare nella disponibilità dell’Agenzia secondo le modalità di versamento che saranno indicate all’atto della chiusura della Convenzione stessa.

ART.8 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 1 del Codice di comportamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell’Agenzia, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it nella sezione Home/L’Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

ART.9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà dell'Agenzia verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia.

ART.10 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà alla società di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva, quale foro competente, quello di Roma.

ART. 11 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società Studiare Sviluppo Srl elegge domicilio, presso la propria sede legale in Via Flaminia 888 – 00191 Roma pec studiaresviluppo@pec.it - dove verranno notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alla presente Convenzione.

Essa è tenuta a comunicare all'Agenzia ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione, con

particolare riferimento a quelle concernenti l'eventuale ritardo nell'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione.

I rapporti tra l'Agenzia e la Società, per tutto ciò che attiene all'esecuzione della presente saranno tenuti:

- Studiare Sviluppo Srl ha indicato quale responsabile della Convenzione la Dott.ssa Manila Marcuccio *OMISSIS*.....;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato quale responsabile della Convenzione la Dott.ssa Chiara Di Battista -, *OMISSIS*....., in qualità di Direttore del Progetto *Seed Maintenance and Development*.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Per Studiare Sviluppo Srl

Dott. Fabio Giuseppe Cisaria

Dott. Alberto Gambescia

Funzionario delegato dell'Ufficio acquisti

Amministratore unico

*** *** ***

La presente Convenzione, costituita da 9 pagine, viene firmata digitalmente.